



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE "PRIMAVERA"

ART. 1

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento dell'asilo nido intercomunale "Primavera" situato nel territorio del Comune di Castelnuovo Scrivia.

ART. 2

1. L'Unione bassa valle Scrivia, in forza del trasferimento delle funzioni effettuate dai Comuni aderenti giusta DGU n. 6 del 10 marzo 2017 istituisce il servizio asilo nido e i servizi dedicati alla prima infanzia e ne mantiene la titolarità.
2. Esso costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, diretto a garantire, in concorso con le famiglie, l'educazione e la formazione del bambino, ed è rivolto al perseguimento delle seguenti finalità principali:
 - a. collaborare con la famiglia per favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino;
 - b. sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino, garantendogli nello stesso tempo un'efficace assistenza psicopedagogica;
 - c. consentire ai genitori il libero esercizio del diritto del lavoro.

ART. 3

1. All'Asilo Nido sono ammessi i bambini da 6 mesi a tre anni, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisiche e psichiche, appartenenti a nuclei familiari residenti:
 - a. nei Comuni appartenenti all'Unione
 - a. nei Comuni non appartenenti all'Unione con i quali l'Unione abbia stipulato apposite convenzioni

e, limitatamente agli eventuali posti residui

 - b. in Comuni non appartenenti all'Unione e non convenzionati.

ART. 4

1. La ricettività dell'Asilo Nido è fissata in un massimo di quaranta posti e si articola in tre Sezioni in relazione all'età ed allo sviluppo psicomotorio:

- Sezione lattanti	indicativamente	da 6 mesi a 12 mesi
- Sezione semi-divezzi	indicativamente	da 13 mesi a 20 mesi
- Sezione divezzi	indicativamente	da 21 mesi a 36 mesi

2. La divisione e l'assegnazione alle Sezioni non avviene seguendo rigidi criteri di età, ma tenendo conto del grado di sviluppo psicomotorio, dei bisogni e delle caratteristiche del bambino.
3. La coordinatrice provvede alla determinazione delle Sezioni e, d'intesa con le educatrici incaricate, asseconda l'interscambio tra le Sezioni al fine di favorire le esigenze di socializzazione dei bambini.

ART. 5

1. L'Asilo Nido è aperto per 42 settimane annue, oltre ad eventuali 4 settimane di attività integrativa, con interruzione per i periodi di Natale e Pasqua e chiusura nel periodo estivo, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
2. Entro il termine della stagione estiva la coordinatrice presenta al Responsabile del Servizio il calendario dell'anno formativo successivo.
3. L'orario giornaliero di funzionamento dell'Asilo Nido è stabilito dal Responsabile del Servizio previo eventuale atto di indirizzo della Giunta dell'Unione.

ART.6

1. L'Unione Bassa Valle Scrivia si riserva di attivare il servizio a tempo parziale con un numero di utenti inferiore a 10, mentre al raggiungimento di tale numero il servizio part-time viene senz'altro attivato.
2. L'opzione per il part time, così come peraltro per il full time, si intende effettuata per tutto l'anno formativo.
3. In corso di anno formativo, comunque non prima di tre mesi dal suo inizio, su richiesta del genitore del/la bambino/a frequentante l'asilo nido, potrà essere concessa la reversibilità:
 - *da part time a full time* nei soli casi di insorgenza di comprovate situazioni personali/familiari che oggettivamente impediscano la prosecuzione della frequenza in regime di part time. (es. genitore disoccupato che trova nuova occupazione, conversione del rapporto di lavoro da part time a full time, grave e prolungato impedimento per ragioni di salute del genitore o di un familiare, etc).
 - *da full time a part time*, nei soli casi di insorgenza di comprovate situazioni personali/familiari che oggettivamente consentano la prosecuzione non provvisoria della frequenza in regime di part time. (es. genitore occupato che perde il posto di lavoro, conversione del rapporto di lavoro da full time a part time, etc).
4. La modifica dell'orario di frequenza dell'asilo nido potrà essere richiesto per un massimo di due volte nel corso dell'anno formativo a condizione che tra la decorrenza della prima modifica e quella di ripristino dell'orario originario siano decorsi non meno di 30 giorni di calendario.
5. Il familiare richiedente dovrà accompagnare la domanda di cui sopra con tutta la documentazione utile a permettere al Responsabile del Servizio di valutare la sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti; all'istanza sarà data risposta entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. In mancanza di risposta la richiesta si intende accolta.
6. Qualora concesso il passaggio da part time a full time, e viceversa, il relativo cambio di tariffa avranno decorrenza dalla data di effettiva attuazione della modifica di orario.

ART. 7

1. La domanda di ammissione deve essere redatta tramite appositi moduli disponibili presso il competente Servizio dell'Unione o presso la segreteria dei Comuni che ne fanno parte.
2. Prima dell'inizio della frequenza dell'asilo nido deve essere presentata direttamente alla Coordinatrice l'eventuale documentazione medica per casi particolari (allergie intolleranze e/o patologie del bambino, etc).
Non può costituire causa di esclusione nessuna minorazione psicomotoria o sensoriale.
3. Coloro che hanno presentato domanda di preiscrizione, comunicando di voler iniziare la frequenza in un momento successivo alla data di inizio dell'anno formativo hanno diritto al posto riservato pagando la sola retta fissa mensile.
4. Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili, verrà redatta – dal Responsabile del Servizio competente - apposita graduatoria, sulla base di criteri di cui al successivo art. 15.
5. I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino al termine dell'anno formativo.
6. La graduatoria di ammissione è pubblicata sui siti istituzionali dell'Unione della Bassa Valle Scrivia e dei Comuni che compongono la medesima Unione ed è disponibile in forma cartacea presso gli stessi Enti sopra indicati ed i Comuni convenzionati.

ART. 8

1. Si considerano assenze non giustificate del bambino:
 - la non frequenza del nido che, senza motivazione, si prolunghi per più di 15 giorni;
 - le assenze frequenti ma saltuarie, qualora risultino, nell'arco di un trimestre, superiore alla metà dei giorni di apertura dell'Asilo.
2. Nei due casi suddetti, consultata la Commissione di Gestione e sentita la famiglia, il Responsabile del Servizio, previo avvio e conclusione del relativo procedimento di revoca dell'iscrizione, potrà procedere alla esclusione del bambino ed alla sua sostituzione secondo l'ordine della graduatoria

ART. 9

1. Il contributo di frequenza di cui all'art.17, comunicato mensilmente ai genitori dei bambini, dovrà essere versato, secondo le modalità fissate dal Responsabile del Servizio, entro la scadenza ivi indicata. Tale contributo è il corrispettivo per quanto attiene all'attività educativa alle strutture fisse, agli arredi e al servizio mensa.
2. In caso di mancato pagamento del contributo di frequenza entro la scadenza prevista, il Responsabile del Servizio, tramite raccomandata a.r. o PEC, provvede tempestivamente a richiederne la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, avviando contestualmente il procedimento finalizzato alla sospensione del servizio in assenza di pagamento.
3. Qualora la famiglia, senza alcuna dichiarata e fondata motivazione scritta, ove non si sia in presenza di casi di competenza dei servizi sociali, da accertarsi caso per caso acquisendo dichiarazione specifica dei servizi sociali competenti, non ottemperi alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, il Responsabile del Servizio, sempre tramite

raccomandata a.r. o PEC, rinnova l'invito a provvedere al pagamento entro sette giorni dal ricevimento.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui prima non avvenga il pagamento, il Responsabile del Servizio convoca la Commissione di cui all'art. 15 e, sentitone il parere, può disporre la sospensione del bambino dal servizio di Asilo nido fissandone la decorrenza.
5. Detta sospensione, comunicata alla famiglia con raccomandata a.r., decade qualora entro sette giorni dalla notifica venga effettuato il pagamento del contributo di frequenza omesso.
6. Qualora la famiglia provveda al pagamento entro il termine predetto e ne dia formale prova al Servizio competente dell'Unione, il bambino viene riammesso all'asilo nido con effetto dal giorno successivo a quello di avvenuta regolarizzazione.
7. Decorso il termine di sette giorni di cui sopra senza che la famiglia abbia provveduto al pagamento, la sospensione si tramuta in esclusione dall'asilo nido e il Responsabile del Servizio procede alla copertura del posto secondo l'ordine della graduatoria di ammissione.
8. In tutti i casi nell'anno formativo successivo il bambino di genitori morosi potrà essere riammesso al servizio di asilo nido solo a completa regolarizzazione di quanto non pagato.

ART. 10

1. Il personale adibito agli asili nido è numericamente rapportato all'art.15 della L.R. 15/01/1973 n.3 e s.m.i.
2. L'orario di lavoro è svolto in turni tali da consentire la presenza del personale necessario durante tutto l'orario di apertura dell'asilo nido.
3. Tutto il personale ha il dovere di collaborare nello svolgimento dei compiti che si renderanno necessari per il buon funzionamento del servizio.
4. Il personale ha inoltre diritto alla gratuità del pasto consumato durante l'orario di lavoro secondo le disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 11

1. La vigilanza igienico-sanitaria è affidata al controllo da parte della Commissione di Vigilanza dell'Azienda Regionale ASL sulle strutture socio-assistenziali-educative competente per territorio.
2. Relativamente ai bambini che presentano malattie infettive e diffuse in atto, a seguito di notifica al SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) ASL territorialmente competente, obbligatoria per legge (D.M. Del 1990), da parte del medico che le dovesse diagnosticare, verranno applicati e messi in atto dal SISP territorialmente competente presso la comunità scolastica i protocolli di profilassi delle malattie infettive e le relative sorveglianze sanitarie attualmente predisposti e previsti dalla Regione Piemonte secondo le indicazioni del Ministero della Salute.
3. Relativamente al personale docente/di assistenza ai bambini, dovrà comunque essere cura dell'Unione Bassa Valle Scrivia (Datore di Lavoro) fornire ai lavoratori i DPI

(Dispositivi Protezione Individuale) necessari nelle attività di assistenza e valutarne complessivamente il rischio in collaborazione con il Medico Competente.

4. Non esistendo alcun obbligo attualmente vigente sulle vaccinazioni per l'infanzia ai fini della iscrizione ed inserimento scolastico, verrà rispettato quanto previsto di anno in anno dal Piano Nazionale e Regionale Vaccini in vigore.

ART. 12

1. All'uscita del Nido, i bambini saranno consegnati direttamente ai genitori od a persona maggiorenne da essi formalmente autorizzata.

ART. 13

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n. 3 del 15/01/1973, il Comune gestisce l'Asilo Nido avvalendosi della partecipazione delle famiglie e della Commissione di Gestione.

ART. 14

1. La partecipazione delle famiglie è assicurata dall'Assemblea dei Genitori dei bambini frequentanti l'Asilo Nido.
2. Essa, convocata almeno una volta ogni anno formativo, costituisce un momento di incontro tra i genitori, o tra questi, il personale addetto all'asilo nido e/o la Commissione di Gestione, al fine di favorire una partecipazione più attiva dei genitori stessi alla discussione di tutti i problemi inerenti i processi educativi del bambino.
3. L'Assemblea suddetta può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini frequentanti l'Asilo Nido.

ART. 15

1. La Commissione di Gestione, ai sensi della L.R. n. 3/1973, è così composta:
 - il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato, con funzioni di presidente
 - n. 3 rappresentanti dei genitori, eletti dagli stessi;
 - n. 1 rappresentante-amministratore per ognuno dei Comuni facenti parte dell'Unione Bassa Valle Scrivia
 - n. 1 rappresentante-amministratore nominato dal Sindaco, per ognuno dei Comuni convenzionati
 - il Responsabile del Servizio competente;
 - la Coordinatrice dell'Asilo Nido.
2. Svolge funzione di Segretario della Commissione il Responsabile del Servizio.
3. I rappresentanti dei genitori (un voto per ogni bambino) vengono eletti dai genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido durante un'adunanza che si ritiene valida quando siano presenti i genitori della metà più uno dei bambini.
4. L'elezione avviene sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori dei bambini frequentanti. Il voto sarà segreto ed ogni genitore potrà esprimere non più di due preferenze.
5. La componente genitori della commissione viene rinnovata ogni anno formativo; i rappresentanti dei Comuni nominati dai Sindaci rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo.

6. In caso di cessazione di frequenza del bambino o di suo ritiro, il genitore eletto nella Commissione di Gestione decade automaticamente e gli subentra il primo dei non eletti.
7. La Commissione di Gestione formula proposte in ordine a:
 - problemi amministrativi;
 - manutenzione ed incremento del materiale didattico;
 - funzionalità del servizio;
 - necessità organizzative.
8. La Commissione opera ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 2/1973 e, in particolare, per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 12 della medesima predetta legge.

Art. 16

1. Le domande di ammissione dovranno essere presentate al competente ufficio dell'Unione nel periodo compreso tra l'1 e il 15 aprile immediatamente precedente l'inizio dell'anno formativo.
2. Le domande pervenute successivamente al 15 aprile saranno considerate solo nel caso in cui le domande pervenute nei termini comportino una copertura dei posti inferiore ai posti disponibili.
3. Entro il successivo 15 maggio, da parte del Responsabile del Servizio verrà redatta la graduatoria degli ammessi sulla base dei seguenti criteri:

A. precedenza assoluta, non condizionata né dalla rispettiva composizione familiare né dalla posizione lavorativa dei genitori

- A.1. minori che hanno frequentato l'Asilo nido fino alla conclusione dell'anno formativo precedente o, se non l'abbiano completato, che ciò sia attribuibile a certificate ragioni di malattia
- A.2. minori il cui nucleo familiare presenta una situazione socio/economica/ambientale, segnalata e documentata dal Servizio sociale del Consorzio intercomunale del Tortonese (CISA), tale da rappresentare un serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del minore medesimo

B. I rimanenti posti verranno attribuiti tramite l'assegnazione di punteggi, come di seguito riportato:

PUNTEGGIO RIFERITO AL NUCLEO DI APPARTENENZA DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO		PUNTI
a.	Minore riconosciuto, alla nascita, da un solo genitore	15
b.	Nucleo familiare mono-parentale costituito, oltre che dal minore, da:	
b1	- genitore celibe/nubile di minore riconosciuto anche dall'altro genitore	15
b2	- genitore vedovo/a	15
b3	- genitore separato/a ovvero divorziato/a	15
c.	Minore appartenente a nucleo familiare con altro/i figlio/i in età compresa fra 0 e 3 anni (non ancora compiuti) — per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento	4
d.	Minore appartenente a nucleo familiare con altro/i figlio/i in età compresa fra 3 anni (compiuti) e 4 anni (non ancora compiuti) — per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento	3
e.	Minore in affido temporaneo, affidamento o adozione	2
f.	Minore appartenente a nucleo familiare con 2 o più figli minori di età superiore a 4 anni (compiuti)	1

— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento

PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI:

(Punteggio per ogni genitore convivente che si trovi in una delle seguenti condizioni.

In caso di presenza di nucleo monoparentale il punteggio indicato è raddoppiato)

a.	Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi	9
b.	Genitore lavoratore non dipendente (autonomo/parasubordinato)	7
c.	Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata inferiore a 12 mesi	7
d.	Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% dell'orario settimanale completo e con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi	5
e.	Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% dell'orario settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi	5
f.	Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell'orario settimanale completo e con contratto di durata superiore a 12 mesi	4
g.	Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell'orario settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi	3

4. Sono così assegnati, secondo l'ordine di priorità e, per i restanti posti, secondo il punteggio considerato a scalare dal più alto al più basso, tanti posti quanti sono quelli disponibili e viene formulato, contestualmente, un elenco degli ammessi alla lista di attesa. A parità di punteggio prevale la domanda registrata prima al protocollo.
5. Il Responsabile del Servizio elabora la graduatoria di ammissione che viene comunicata alla Commissione di Gestione di cui all'art. 14 nonché pubblicizzata come da art. 7, ultimo comma.
6. Eventuali ricorsi motivati devono essere presentati per iscritto presso il protocollo del competente Servizio dell'Unione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione e il Responsabile del Servizio dovrà pronunciarsi entro e non oltre i successivi 10 giorni.
7. Entro 15 giugno il Responsabile del Servizio approva l'esito della graduatoria definitiva e la pubblicizza come da art. 7, ultimo comma.
8. L'ammissione al servizio equivale all'iscrizione all'Asilo nido.
9. E' possibile rinunciare all'iscrizione tramite comunicazione scritta presentata presso il protocollo del competente Servizio dell'Unione.
10. Le comunicazioni di rinuncia pervenute successivamente al 31 agosto e comunque entro il giorno 10 del mese decorreranno dal primo giorno del mese successivo.
11. Per il mese in cui è stata comunicata la revoca sarà comunque dovuta l'ordinaria quota fissa mensile di cui al successivo art. 17.
12. I bambini cancellati dall'elenco degli utenti non potranno più essere reinscritti per lo stesso anno formativo.
13. Tutte le disposizioni di cui sopra sono applicabili, in maniera distinta, alle sole domande provenienti da Comuni appartenenti all'Unione e da Comuni convenzionati. Per le domande provenienti da Comuni non appartenenti all'Unione e non convenzionati, la

graduatoria è redatta esclusivamente sulla base della tempistica di registrazione al protocollo.

ART. 16

1. Alle educatrici compete la libertà didattica nell'ambito del rapporto educativo mirato allo sviluppo del bambino ed alla garanzia dei suoi diritti.
2. Le educatrici collaborano con il personale ausiliario nello svolgimento delle loro specifiche mansioni, quando ciò si renda necessario e con la collaborazione diretta qualora richiesta dalla coordinatrice.

ART. 17

1. A fronte della frequenza dell'Asilo nido è dovuta da parte dei genitori, in solido tra di loro, un contributo di frequenza che si compone:
 - di una quota fissa mensile ridotta in percentuale variabile in caso di iscrizione di ulteriori figli, oltre il primo, appartenenti allo stesso nucleo familiare
 - e
 - di una quota per ciascun giorno di frequenza.
2. La quota fissa mensile è determinata in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del bambino.
3. Qualora il nucleo familiare del bambino decidesse di avvalersi della quota di compartecipazione economica agevolata in base al reddito dovranno essere presentate due dichiarazioni ISEE:
 - la prima, entro il 1° settembre, utile per la determinazione della retta fino alla scadenza di validità dell'ISEE (attualmente 15 gennaio anno successivo)
 - la seconda, entro il successivo 28 febbraio, utile per la determinazione della retta dal 15 gennaio fino al termine dell'anno formativo.Per i mesi di gennaio e febbraio verrà applicata la quota fissa del mese di dicembre, salvo successivo conguaglio.
4. Fatta esclusione per i casi previsti al comma 1, lettere c), d), e), art. 7 D.C.P.M. 5 dicembre 2013 n. 159, anche il genitore non convivente è tenuto alla presentazione della propria dichiarazione ISEE, in quanto la retta viene calcolata sommando le certificazioni ISEE di entrambi i genitori.
5. La mancata presentazione, anche da parte di un solo genitore, di una o di entrambe le dichiarazioni ISEE entro le date sopra indicate, determina l'applicazione della retta massima per il periodo in cui non risulti la dichiarazione, senza diritto di restituzione in caso di dichiarazione tardiva.
6. La retta fissa per la frequenza a part-time è ridotta del 30% rispetto a quella calcolata per la frequenza a tempo pieno
7. Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente l'Asilo Nido Comunale, per il secondo figlio viene determinata una retta fissa pari all'80% della retta piena fino ad un ISEE non superiore a €13.000 e pari al 90% per un'ISEE superiore a € 13.000. La riduzione al 90% è riconosciuta anche per i casi in cui non viene presentata la dichiarazione ISEE.
8. Nel caso in cui nel corso dell'anno formativo si dovessero verificare fatti o circostanze che comportino una diminuzione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare

superiore al 25% rispetto a quella indicata nella dichiarazione ISEE “ordinario” in corso di validità, su richiesta dell'interessato e previa presentazione dell'ISEE “corrente” è possibile richiedere la revisione della retta mensile che tenga conto delle variazioni.

9. Resta in ogni caso l'applicazione della disciplina ISEE pro tempore vigente.

ART. 18

1. Le quote fisse mensili e giornaliere sono quelle deliberate dalla Giunta dell'Unione.

ART. 19

1. E' prevista una riduzione pari al 70% della quota fissa mensile, per i soli mesi di settembre e ottobre, nel caso in cui il programma di inserimento, redatto dai competenti uffici, preveda una data di inizio posteriore rispetto a quella di apertura del nido; dalla data di inserimento stabilita dal citato programma e proporzionalmente ai residui giorni di apertura, è comunque dovuta la quota fissa mensile in misura intera a prescindere dall'effettiva presenza.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai bambini che compiono il 6° mese in data posteriore a quella di apertura del nido; a decorrere dal 1° di novembre è comunque dovuta la quota fissa in misura intera a prescindere dall'effettiva presenza.
3. Con riferimento al mese di luglio, la quota fissa sarà determinata su base proporzionale in rapporto ai giorni in cui l'Asilo effettuerà il servizio.

ART. 20

1. Al termine del ciclo ordinario dell'anno formativo, e comunque entro il 31 maggio, la Giunta dell'Unione della Bassa Valle Scrivia potrà promuovere un servizio integrativo estivo indicando con apposita delibera le linee guida di attuazione.

ART.21

1. Per quanto non previsto dalla presente si richiama la L.R. 15.1.1973, n. 3 della